

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4015

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BURANI PROCACCINI**

Istituzione dell’Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale » alle opere cinematografiche italiane

*Presentata il 27 maggio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le opere cinematografiche possono utilmente concorrere ad accrescere lo sviluppo culturale del nostro Paese ed altresì contribuire a sensibilizzare i cittadini verso tematiche e valori la cui conoscenza può indurre a comportamenti virtuosi nell’ambito dei rapporti umani e più in generale nello svolgimento delle quotidiane relazioni sociali.

Attraverso la realizzazione di opere di elevato contenuto culturale è possibile diffondere la conoscenza di principi positivi e rafforzare la tutela dei più nobili valori della nostra società, tra cui la famiglia, l’infanzia, l’ambiente e il rispetto dei diritti dei più deboli o meno favoriti. Si tratta di obiettivi che attraverso specifiche azioni si possono concretamente conseguire.

Tramite la presente proposta di legge intendiamo favorire la presa di coscienza e l’impegno dei nostri imprenditori culturali attivi nel mondo della cinematografia a trattare materie rispondenti alle citate tematiche e in tale senso confacenti al raggiungimento degli obiettivi di cui si discute.

L’iniziativa consiste nell’istituzione dell’Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale » alle opere cinematografiche nazionali dotate di specifici requisiti culturali, tra cui la promozione di azioni utili a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l’integrazione culturale, l’attenzione nei confronti della protezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori, nonché l’assenza di temi e di scene a

connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbruttimento fisico e spirituale.

L'Osservatorio espleta le sue funzioni a monte di qualsiasi altra procedura atta a valutare o ad esaminare le opere cinematografiche ai fini dell'attribuzione di titoli qualificativi già previsti dalla vigente normativa di riferimento. In tale ambito la qualifica di « interesse sociale nazionale » si pone come attestato di qualificazione necessario per conseguire la qualifica di « film di interesse culturale nazionale » che la commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998,

n. 492, rilascia ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Il riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale » dà diritto ad un premio economico, la cui quantificazione compete al Ministro per i beni e le attività culturali, ad ogni modo cumulabile con quello eventualmente assegnato dalla citata commissione consultiva e da quest'ultimo svincolato.

Il presente provvedimento non comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto i costi che genera sono coperti utilizzando le normali dotazioni del Fondo unico per lo spettacolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'Osservatorio per il riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale » alle opere cinematografiche italiane, di seguito denominato « Osservatorio ».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono da considerare come opere cinematografiche italiane, i film o le opere filmiche definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

## ART. 2.

1. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano alle tipologie di film previste dagli articoli 4, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 14 e 16 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

## ART. 3.

1. L'Osservatorio ha il compito di promuovere il riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale » alle opere cinematografiche italiane, realizzate da imprenditori o da operatori culturali attivi nel settore della cinematografia, che trattano tematiche di rilevante interesse culturale quali, in particolare, la famiglia, l'adolescenza e l'infanzia.

2. Al fine del riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale », l'Osservatorio procede alla valutazione delle opere cinematografiche sulla base degli elementi di cui al comma 3. Tale valutazione deve essere fatta prima di eventuali altre valutazioni o esami previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Nell'ambito della valutazione delle opere cinematografiche atte ad ottenere il

riconoscimento della qualifica di « interesse sociale nazionale » l'Osservatorio tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

- a) natura delle tematiche trattate;
- b) assenza di temi e di scene a connotazione violenta e comunque in grado di provocare abbruttimento fisico e spirituale;
- c) attenzione nei confronti della protezione delle fasce deboli e della tutela dei diritti dei minori;
- d) osservazione di fenomeni e di problematiche ad alto contenuto sociale;
- e) realizzazione di adattamenti cinematografici di opere letterarie nazionali e internazionali che indirizzano l'interesse dello spettatore verso la fruizione di spettacoli di alto profilo culturale;
- f) impegno a promuovere azioni idonee a risolvere situazioni di disagio sociale, a favorire l'integrazione culturale nonché a rafforzare l'osservanza dei valori positivi per contrastare la diffusione di forme di nichilismo.

#### ART. 4.

1. L'Osservatorio è formato da otto componenti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due in rappresentanza dei produttori delle opere cinematografiche, tre in rappresentanza dei genitori, degli insegnanti e dei consumatori, uno in rappresentanza delle associazioni che si occupano della tutela dei diritti dei minori, uno in rappresentanza del sistema radiotelevisivo e dell'informazione, ed uno in rappresentanza dei settori della cultura, dello spettacolo e della comunicazione.

2. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.

#### ART. 5.

1. Alle opere cinematografiche che hanno ottenuto il riconoscimento della

qualifica di « interesse sociale nazionale » da parte dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 3, è conferito, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, uno specifico attestato di qualificazione.

2. Le opere che hanno ottenuto l'attestato di qualificazione di cui al comma 1 beneficiano di un contributo economico il cui ammontare è determinato annualmente dal Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con l'Osservatorio.

3. L'attestato di qualificazione di cui al comma 1 del presente articolo è considerato requisito qualitativo ai fini dei criteri di valutazione utilizzati dalla commissione consultiva per il cinema di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, per il riconoscimento della qualifica di « film di interesse culturale nazionale », ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

#### ART. 6.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla relativa istituzione, un regolamento recante le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Osservatorio.

#### ART. 7.

1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Osservatorio e al finanziamento del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono posti a carico del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

#### ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



\*14PDL0046370\*